

CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia – in ordine alle attività supporto al MISE-DGPICPMI nelle attività di sviluppo e promozione del movimento cooperativo

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese (di seguito MiSE o alternativamente Ministero), con sede legale in Via Molise, 2 00187, Codice Fiscale 80230390587, in persona di Stefano Firpo nella sua qualità di Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e Piccole e Medie Imprese (DGPICPMI)

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale: 05678721001, in persona del dr. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, (di seguito Agenzia, o, alternativamente, Invitalia)

PREMESSO

- l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59 ha istituito i Fondi mutualistici per le promozione e lo sviluppo della cooperazione, gestiti dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per le società ad esse aderenti, e dal Ministero dello Sviluppo economico, per le società non aderenti a dette Associazioni nazionali;
- l'oggetto sociale dei suddetti Fondi consiste nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese cooperative e nelle realizzazione di iniziative tese a favorire lo sviluppo della cooperazione attraverso specifici programmi di sviluppo di società cooperative e loro consorzi, l'organizzazione di formazione professionale del personale, studi e ricerche su temi economici e sociali di interesse;
- il Ministero dello Sviluppo Economico - DGPICPMI ha il compito istituzionale della promozione e sviluppo del movimento cooperativo;

- il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 158, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"; all'art. 4, comma 1, lett. m), attribuisce alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese competenze in materia di promozione della politica industriale, di competitività, innovazione, di sviluppo delle cooperative e delle piccole e medie imprese;
- il D.M. 17 luglio 2014, nell'individuare gli uffici dirigenziali di livello non generale del MiSE attribuisce alla Divisione VI "Politiche internazionali, promozione della responsabilità sociale d'impresa e del movimento cooperativo", tra le altre, le politiche e interventi per lo sviluppo e il consolidamento del sistema cooperativo delle imprese, la promozione di attività di studi e ricerche su temi economici e sociali per lo sviluppo e consolidamento del sistema cooperativo;
- il MiSE al quale, per i profili di sua specifica competenza, spetta l'espletamento ed il coordinamento delle azioni necessarie per la promozione del movimento cooperativo, necessita di competenze e di assistenza adeguati alla natura e ampiezza del compito affidato;

VISTO

- che Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del d.lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- che a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, co. 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463 della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento". La successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della L. n. 296/2006, indica infine Invitalia quale "ente strumentale dell'Amministrazione Centrale", rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;

- che l'art. 55 bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con Invitalia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica Invitalia quale società in house dello Stato;
- che la Commissione Europea, nell'ambito del PON “Governance e Azioni di Sistema” 2007-2013, con nota 756202 del 28 ottobre 2010, ha precisato che, in virtù del suo collegamento funzionale e strutturale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico, i due ministeri menzionati mantengano il controllo congiunto su Invitalia;
- che con D. Lgs. 18-4-2016 n. 50 è stata disposta l'“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- che con nota del Capo di Gabinetto del Ministro, prot. 21958 del 03/10/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, attesta che in capo ad Invitalia sussistono quindi le condizioni di cui all'art. 5, del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 che definisce i “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;
- che Invitalia realizza una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

CONSIDERATO CHE

- Invitalia ha già fornito in passato assistenza al MiSE-DGPICPMI, nell'ambito della Convenzione firmata in data 22 dicembre 2014, per la durata di due anni, per la progettazione e realizzazione del programma di promozione e sviluppo del movimento cooperativo;

- le attività espletate e i risultati ottenuti nella esecuzione di detta Convenzione sono risultati validi e rispondenti ai fabbisogni delle imprese cooperative e che pertanto si intende dare continuità alle attività medesime e alla collaborazione con l’Agenzia stessa;
- il Direttore Generale della DGPICPMI, in data 16 dicembre 2016, ha determinato di affidare ad Invitalia il servizio di “Supporto nelle attività di sviluppo e promozione del movimento cooperativo”;

tutto ciò premesso, visto e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. Le premesse, i visto e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. Il MISE, coerentemente con quanto citato nelle premesse e in continuità con al precedente Convenzione, affida all’Agenzia la realizzazione delle seguenti attività:

- a) finanziamento, tramite un significativo coinvolgimento del mondo cooperativo, di nuove progettualità miranti a valorizzare filiere produttive innovative;
- b) accompagnamento delle singole progettualità, sia quelle realizzate nel quadro della precedente Convenzione con il MiSE sia quelle nuove che si svilupperanno;
- c) attività di promozione e sensibilizzazione degli operatori.

2. Le attività oggetto dell’incarico di cui al comma 1 del presente articolo sono descritte, unitamente al quadro indicativo dei costi, all’allegato A) – Piano delle attività e saranno ulteriormente dettagliate nel “Piano esecutivo delle Attività” che sarà trasmesso al MISE dall’Agenzia entro 45 giorni dalla stipula della presente Convenzione.

Art. 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l’Agenzia si avvale del proprio personale. Nel rispetto delle normative vigenti, l’Agenzia può avvalersi di consulenti esterni in casi di necessità opportunamente documentate al MISE, nell’ambito dei quali saranno individuati

i requisiti di competenza e comprovata esperienza richiesti e in cui saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate.

2. Per l'esecuzione delle attività, l'Agenzia deve in ogni caso avvalersi di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella progettazione, gestione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale e di progettazione ed attuazione di misure agevolative.

3. Parimenti, l'Agenzia si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della convenzione.

4. L'Agenzia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, di imparzialità e di funzionalità dell'azione amministrativa.

5. Il MISE si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione delle attività del "Piano operativo delle attività professionali" di cui all'art. 2, comma 2 del presente Atto.

Articolo 4

(Referenti della convenzione)

1. Il Referente della presente convenzione per il MISE è la dr.ssa Maria Benedetta Francesconi , dirigente della Divisione VI della DGPICPMI del MISE.

2. Il Referente della presente convenzione per l'Agenzia è la dott.ssa Lina D'Amato, Dirigente Responsabile della funzione Incentivi alle Imprese.

3. Eventuali successive sostituzioni saranno tempestivamente comunicate all'altra parte e non comportano la modifica della presente convenzione.

Art. 5

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, all'Agenzia è riconosciuto, per l'intero periodo della sua durata, il rimborso dei costi sostenuti e documentati per un importo massimo di **Euro 807.000,00 (ottocentasettemila/00), IVA compresa.**

2. Il rimborso dovuto all'Agenzia è riconosciuto a titolo di ristoro dei costi effettivi, sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 2 ed è calcolato secondo quanto previsto nel "Disciplinare di rendicontazione", che è riportato in allegato B) alla presente convenzione.

3. Il rimborso copre ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MISE da ogni eventuale altra richiesta.

4. L'IVA è versata dal Ministero direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

Art. 6

(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Il pagamento dei rimborsi spettanti ad Invitalia avverrà a fronte della presentazione da parte dell'Agenzia delle rendicontazioni degli interventi e delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti di cui la prima relativa ai costi sostenuti nella prima annualità fino al 31 dicembre 2017, la seconda a saldo. Tali rendicontazioni sono redatte in conformità del "Disciplinare di rendicontazione", allegato B) alla presente convenzione, e prodotte entro 120 giorni dalla scadenza del periodo oggetto di rendicontazione.
2. Il MISE valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dall'Agenzia in relazione alle attività svolte approvando, entro 60 giorni dall'invio, le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nell'allegato B) "Disciplinare di rendicontazione".
3. Le rendicontazioni includeranno, come meglio specificato nell'Allegato B) alla presente Convenzione, i costi del personale dipendente, i costi dei collaboratori, le spese viaggio, le acquisizioni di beni e servizi, nonché le spese generali nella misura massima del 20% delle spese effettivamente rendicontate. Successivamente alla approvazione della rendicontazione l'Agenzia emetterà la relativa fattura.
4. Il MISE procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti a Invitalia in funzione della effettiva disponibilità della provvista finanziaria prevista per le attività convenzionali. Il ritardato pagamento determinato dalla indisponibilità della predetta provvista finanziaria, qualora non imputabile al MISE medesimo, non comporta la maturazione di interessi e penali.
5. La documentazione di spesa è conservata presso Invitalia per almeno cinque anni dalla presentazione della rendicontazione finale ed è resa disponibile, a richiesta del MISE. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
6. Le spese potranno essere rendicontate a partire dal mese di gennaio 2017.

Art. 7
(Responsabilità dell’Agenzia)

1. L’Agenzia assume, nei confronti del MISE e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione

Articolo 8
(Verifiche intermedie)

1. A partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione l’Agenzia presenterà al MISE, su richiesta di quest’ultimo e in ogni caso per periodi non inferiori a sei mesi, relazioni sulle attività svolte e sull’avanzamento dell’incarico anche al fine di valutare la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione.

Art. 9
(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 10
(Durata ed efficacia)

1. La presente convenzione ha durata fino al 30 giugno 2018, fatte salve eventuali proroghe.
2. Resta fermo in ogni caso l’obbligo per le parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell’ambito degli adempimenti previsti dalla convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata. In tale ipotesi saranno riconosciuti all’Agenzia gli impegni assunti alla data di comunicazione scritta della risoluzione anticipata.

3. La presente convenzione, che vincola l'Agazia dalla data della sottoscrizione, avrà effetti nei riguardi del MISE solo dopo l'avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo della legittimità amministrativa e contabile con il riconoscimento all'Agazia dei costi sostenuti nelle more di dette registrazioni.

4. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente Convenzione sono concordati tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 11

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.

Art. 13

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Allegato:

- A) Piano di attività e quadro dei costi
- B) Disciplinare di rendicontazione.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Stefano Firpo (Per il Ministero dello Sviluppo Economico - DG politica industriale, competitività e PMI), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A - PIANO ATTIVITA' E QUADRO DEI COSTI

1. Determinazione dell'importo massimo dei corrispettivi

Il corrispettivo spettante all'Agenzia ai sensi dell'Articolo 5 della Convenzione si sostanzia nel ristoro dei costi effettivi dalla stessa sostenuti e documentati, a partire dal mese di Gennaio 2017.

Il controvalore della Convenzione è fissato in un importo massimo di € 807.000,00 – (IVA inclusa) - in relazione allo svolgimento delle attività indicate nella Convenzione.

In particolare il Committente rimborserà, secondo le regole stabilite nell'Articolo 6 della Convenzione, i costi che l'Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'Articolo 2 della stessa Convenzione:

- a) finanziamento, tramite un significativo coinvolgimento del mondo cooperativo, delle progettualità operative miranti a valorizzare particolari filiere produttive;
- b) accompagnamento delle singole progettualità, sia quelle realizzate nel quadro della precedente Convenzione con il MiSE sia quelle nuove che si svilupperanno.
- c) attività di promozione e sensibilizzazione degli operatori;

2. Dettaglio delle attività

A. Finanziamento di progettualità per la valorizzazione di filiere

In continuità con quanto realizzato tra il MiSE - DGPICPMI e Invitalia nell'ambito della Convenzione firmata in data 22 dicembre 2014 per la progettazione e realizzazione del programma di promozione e sviluppo del movimento cooperativo, l'attività è finalizzata ad individuare filiere e ambiti produttivi a maggiore potenzialità di sviluppo per la cooperazione, per identificare le modalità più opportune di valorizzazione degli stessi.

L'analisi delle nuove opportunità sarà svolta sulla base delle informazioni preliminari fornite dal MiSE in relazione alle potenzialità delle cooperative oltre che alle difficoltà che il mondo cooperativo incontra nello sviluppo delle progettualità.

L'attività prevede, dunque, il finanziamento di appositi studi di fattibilità relativi a modelli innovativi di crescita e sviluppo delle cooperative in un'ottica di filiera per arrivare a progetti esecutivi in grado di attrarre risorse pubbliche e private.

Le attività saranno realizzate in stretta sinergia con il mondo cooperativo.

B. Accompagnamento delle progettualità

L'attività è finalizzata a fornire un servizio di assistenza metodologica al fine di sensibilizzare le progettualità delle cooperative identificate nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) ad una verifica della sostenibilità/fattibilità.

Inoltre, Invitalia fornirà supporto nell'accompagnamento delle progettualità realizzate nel quadro della precedente Convenzione con il MiSE-DGPICPMI firmata in data 22 dicembre 2014 per favorire l'applicazione pratica degli studi di fattibilità.

In questo ambito Invitalia fornirà supporto al MiSE nella identificazione di percorsi e nella gestione di interlocuzioni, con istituzioni ed operatori di riferimento, al fine di favorire la realizzazione delle progettualità di cui sopra.

C. Attività di promozione e sensibilizzazione

In questo ambito Invitalia supporterà il MISE nelle varie attività che quest'ultimo svolgerà per la diffusione delle progettualità innovative nonché, più in generale, per la promozione del movimento cooperativo con particolare riferimento all'organizzazione e gestione di tavoli di lavoro con gli operatori della cooperazione, ovvero di incontri diretti, quali workshop o *focus group* o attraverso strumenti informatici o promozionali (ad esempio il sito web, i *social network* etc).

3. Quadro Finanziario

La seguente tabella riepiloga il corrispettivo riconducibile alla tre linee di attività:

Linea di attività	Costi (€)
A Finanziamento progettualità per valorizzazione filiere	€ 340.000,00
B Accompagnamento progettualità	€ 191.230,00
C Promozione e sensibilizzazione	€ 20.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI	€ 551.230,00
SPESE GENERALI	€ 110.246,00
TOTALE COSTI IVA ESCLUSA	€ 661.476,00
IVA (22%)	€ 145.524,00
TOTALE COSTI IVA INCLUSA	€ 807.000,00

Ai sensi anche di quanto stabilito all'Articolo 8 della Convenzione, la suddivisione degli importi tra le diverse tipologie di attività ha valore indicativo e potrà essere oggetto di aggiornamenti, sulla base dei risultati progressivamente consuntivati.

ALLEGATO B: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE

PREMESSA

Il presente allegato disciplina le modalità di redazione delle rendicontazioni a consuntivo previste dagli articoli 5 e 6 della presente Convenzione.

1. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

L'Agenzia renderà e seguenti categorie di costi:

- Struttura Operativa;
- Spese generali.

Nella rendicontazione l'Agenzia dovrà riportare tutti gli elementi necessari a dimostrare la coerenza dell'importo rendicontato con quello massimo di cui all'art 5 della Convenzione.

In particolare l'Agenzia renderà il costo complessivo inteso come costo diretto della struttura operativa coinvolta e la quota parte delle spese generali ad esso correlate.

1.1. Struttura operativa

Il regime di rendicontazione segue il principio del costo effettivo sostenuto, relativamente ai costi aziendali certificati di:

- Personale (dipendenti a tempo indeterminato/determinato e collaboratori);
- Trasferte
- Acquisizione di beni e servizi;

1.1.1 Personale

Per il **personale dipendente** assunto a tempo indeterminato/determinato, l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l'elenco nominativo del personale impiegato, con la specificazione della qualifica professionale, del costo effettivamente sostenuto e delle ore effettivamente svolte sulla commessa.

Per ogni persona impiegata sarà preso come base il costo complessivo sostenuto inclusivo di contributi di Legge o contrattuali e degli oneri differiti.

Più in dettaglio, i costi di personale interno (tempo determinato ed indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga):

Metodo di calcolo del costo ammissibile	
RML	Retribuzione mensile lorda, comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore
DIF	Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima, e 14esima, eventuali premi di produzione)
OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a carico del dipendente)

h/lavorative	Ore lavorative previste da contratto
h/progetto	Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml+differite+polizze+ferie spettanti+casse di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+Irap-valore ferie e assenze c/dip}}{\text{Ore ordinarie+ assenze c/Inps+ assenze c/azienda}}$$

Ore ordinarie+ assenze c/Inps+ assenze c/azienda

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate sulla commessa viene compilato un time sheet mensile dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente ed esposte tutte le altre attività "svolte" nel periodo di riferimento.

Le stesse considerazioni sopra riportate si applicano ai contratti di collaborazione.

Analogo rendiconto dovrà essere fornito per le società controllate, coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui al "Piano esecutivo delle Attività" sopra citato.

1.1.2 Trasferte

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

Sono ammissibili le spese di missione e viaggi riconducibili alle prestazioni debitamente rendicontate, nel pieno rispetto della policy aziendale di riferimento o di quanto espressamente indicato nei contratti di affidamento.

1.1.3 Acquisizione di beni e servizi

Per i costi relativi all'**acquisizione di beni e servizi** direttamente connessa all'esecuzione delle attività previste nella Convenzione, l'Agenzia dovrà fornire:

- giustificativi o documenti fiscali di spesa;
- descrizione sintetica delle prestazioni esterne, del loro utilizzo e degli eventuali output prodotti.

Gli affidamenti esterni saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente

Per acquisizione di beni e servizi si intende a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- servizi specifici e consulenze specialistiche;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Mentre le collaborazioni verranno rendicontate nell'ambito della categoria costi del personale.

Il documento giustificativo delle attività relative alle suddette voci di costo è costituito dall'ordine di acquisto/contratto/ lettera d'incarico e dalla fattura/ricevuta e l'avvenuto pagamento.

2. Spese generali

Per spese generali si intendono i costi di struttura non direttamente imputabili al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

La quota di spese generali rimborsabile è pari al 20% del totale della spesa rendicontata.

3. I DOCUMENTI

L'Agenzia custodirà presso la propria sede gli originali dei documenti contabili giustificativi dei costi sostenuti, quali buste paga per il proprio personale o fatture e relativi pagamenti per i costi esterni.